

# LE NOVITÀ NELLA TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI: IRES e IMU

Martedì 5 giugno 2012 Centro diocesano Card. Schuster Via Sant'Antonio 5, Milano

# L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E GLI IMMOBILI PARROCCHIALI

Art. 13, c. 2, D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011

«L'imposta municipale propria [IMU] ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa».

Regola generale	chi possiede immobili paga l'IMU		
Eccezioni	sono previsti ipotesi di "agevolazioni" e ipotesi di "esenzioni"		

Diocesi di Milano – Avvocatura – Le novità nella tassazione degli immobili: IRES e IMU – 5 giugno 2012

# L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E GLI IMMOBILI PARROCCHIALI



**NORMALITÀ** 

**ECCEZIONE** 

**PAGAMENTO** 

AGEVOLAZIONI ESENZIONI

rigorosa applicazione delle condizioni richieste

# L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E GLI IMMOBILI PARROCCHIALI

rigorosa applicazione delle condizioni richieste



Come interpretare le deroghe alla norma generale?

«La previsione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7 in quanto stabilisce delle esenzioni alla regola generale posta dalla predetta legge in ordine alla tassazione degli immobili, ha natura speciale e derogatoria ed è, pertanto, di stretta interpretazione; ne discende che essa non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate dalla legge, atteso il divieto non solo di interpretazione analogica - a cui sostanzialmente si perverrebbe aderendo alla tesi del contribuente - ma anche di interpretazione estensiva posto dall'art. 14 preleggi con riferimento alla legge speciale» (Cass. n. 6627 del 2009).

## **SOGGETTO PASSIVO:**

chi deve pagare

## **OGGETTO DELL'IMPOSTA:**

su cosa si deve pagare

## **BASE IMPONIBILE:**

su cosa si deve calcolare l'imposta

## **ALIQUOTA:**

quanto si deve pagare

## **VERSAMENTO:**

quando e come si deve pagare

# SOGGETTO PASSIVO

- proprietario
- titolare di altro diritto reale (superficie, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi)
- concessionario di aree demaniali (cfr. D.P.R. n. 296 del 13/9/2005),
- locatario in caso di immobili concessi in locazione finanziaria

Art. 9, c. 1, D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011

## **OGGETTO DELL'IMPOSTA**

- fabbricati
  - (unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, compresa l'area occupata dal fabbricato e quella che ne costituisce pertinenza)
- aree edificabili
  - (area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali; no senza indici di edificabilità; no se coltivata professionalmente; gli immobili in costruzione, demolizione, oggetto di interventi di recupero sono considerati area edificabile)
- terreni agricoli (tutti, compresi quelli incolti)

## Art. 13, c. 2, D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 (integrato dal D.L. 16/2012)

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, [...]; restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

- per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero [...] dalla data in cui è comunque utilizzato;
- 2) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione [...]. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, [...]. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
- 3) per **terreno agricolo** si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

#### (Cfr. le precisazioni della Circolare n. 3DF/2012)

## **BASE IMPONIBILE**

- ☐ fabbricati: rendita catastale vigente al 1° gennaio rivalutata del 5% e moltiplicata per i moltiplicatori stabiliti a seconda della categoria catastale
- ☐ aree edificabili: valore venale al 1° gennaio
- terreni agricoli: reddito dominicale vigente al 1° gennaio rivalutato del 25% e moltiplicato per i moltiplicatori stabiliti a seconda dei soggetti proprietari

### **BASE IMPONIBILE**

### Art. 13, 3 co., D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011

"La **base imponibile** dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'<u>articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504</u>, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.

#### Art. 5, 1-3-5-6 co., D.Lgs. n. 504/1992

- 1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili [...].
- 3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, [...].
- 5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello <u>venale in comune commercio</u> al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- 6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal <u>valore dell'area</u>, la quale è considerata fabbricabile [...], fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione [...].

## **BASE IMPONIBILE**

#### moltiplicatori fabbricati:

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;
- 80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati);
- 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;
- 55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe);
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 60 per i fabbricati del gruppo D (es. opifici), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5

(il moltiplicatore sarà aumentato a 65 a decorrere dall'1.1.2013)

#### moltiplicatori terreni agricoli:

- 110 per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli, con franchigia per la parte di valore imponibile non eccedente 6.000 euro e con riduzioni dell'imposta a scaglioni fino a 35.500 di valore imponibile
- 135 per tutti gli altri terreni

Art. 13, c. 4 e c. 8-bis, D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011

Diocesi di Milano – Avvocatura – Le novità nella tassazione degli immobili: IRES e IMU – 5 giugno 2012

#### TABELLA DELLE CATEGORIE CATASTALI

#### I - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

#### **GRUPPO A**

A/1	Abitazioni di tipo signorile
A/2	Abitazioni di tipo civile
A/3	Abitazioni di tipo economico
A/4	Abitazioni di tipo popolare
A/5	Abitazioni di tipo ultrapopolare
A/6	Abitazioni di tipo rurale
A/7	Abitazioni in villini
A/8	Abitazioni in ville
A/9	Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
A/10	Uffici e studi privati
A/11	Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi

#### **GRUPPO B**

B/1	Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi;				
	seminari; caserme				
B/2	Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)				
B/3	Prigioni e riformatori				
B/4	Uffici pubblici				
	Scuole e laboratori scientifici				
	Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in				
$\prec$	edifici della categoria A/9				
<b>P/7</b>	Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto				
B/8	Magazzini sotterranei per depositi di derrate				

#### **GRUPPO C**

	C/1	Negozi e botteghe	
C/2 Magazzini e locali di deposito		Magazzini e locali di deposito	
	C/3	Laboratori per arti e mestieri	
	C/3 C/4 C/5	Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)	
	C/5	Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro)	
	C/6	Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)	
	C/7	77 Tettoie chiuse od aperte	

#### II - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE

#### **GRUPPO D**

D/1	Opifici			
D/2	Alberghi e pensioni (con fine di lucro)			
D/3	Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di			
	lucro)			
D/4	Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)			
D/5	Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)			
D/6	Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)			
D/7	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività			
	industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.			
D/8	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.			
D/9	Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio.			
D/10	Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.			

#### III - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE

#### **GRUPPO E**

E/1	Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei.
E/2	Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio.
E/3	Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche
E/4	Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche.
E/5	Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze.
E/6	Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale
E/7	Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti.
E/6 E/7 E/8	Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe
	di famiglia.
E/9	Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del
	gruppo E.

## **ALIQUOTE**

#### **ALIQUOTE NAZIONALI**

- Aliquota base: 7,6%

- Aliquota per abitazione principale e pertinenze: 4‰

- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 2‰

#### **ALIQUOTE COMUNALI**

I comuni **possono**, con regolamento:

- modificare l'aliquota base in ± fino a 0,3 punti percentuali <u>l'aliquota base</u> («il comune può manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie... la manovrabilità delle aliquote deve sempre essere esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione» Circ. 3/DF/2012)
- modificare l'aliquota base in ± fino a 0,2 punti percentuali l'aliquota agevolata prima casa

Diocesi di Milano – Avvocatura – Le novità nella tassazione degli immobili: IRES e IMU – 5 giugno 2012

### **ALIQUOTE**

- ridurre l'aliquota allo 0,1‰ per i fabbricati <u>rurali ad uso strumentale</u>
- ridurre l'aliquota al 4% l'aliquota base per gli immobili:
  - <u>relativi all'esercizio di attività di impresa, arti e professioni</u> (si tratta degli immobili non produttivi di reddito fondiario di cui all'art. 43 del TUIR),
  - posseduti da soggetti IRES, compresi, quindi, gli enti non commerciali
  - <u>locati.</u>
- ridurre l'aliquota fino al 3,8‰ l'aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori

Art. 13, cc. 6-9-bis, D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011



il comune deve comunque rinunciare al 50% dell'aliquota base

## **VERSAMENTO 2012**

«L'imposta è dovuta per anni solari <u>proporzionalmente alla quota ed ai mesi</u> <u>dell'anno nei quali si è protratto il possesso</u>;

a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria».

Art. 9, c. 2, D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011

Il versamento si deve effettuare:

- con il modello F24 semplificato (utilizzabile dal 1° giugno)



- utilizzando i codici tributo istituiti



Dal 1° dicembre 2012 sarà possibile effettuare i versamenti anche con bollettino postale

ODELLO DI DA	GAMENTO UNIFICATO	_	AGENZIA		PROV.
ODELLO DI PA	JAMENTO UNIFICATO		EDITO ALLA TESORERIA	COMPETENITE	THO I.
ONTRIBUENTE		TER LACCEL			
ODICE FISCALE	cognome, denominazione o ragione	sociale	codice t	#ficio codice atto	
ATI ANAGRAFICI					
	data di nascita giomo mese anno	sesso (M o F) comune (o	Stato estero) di nascita		prov.
CODICE FISCALE de genitore, tutore o curato				«	odice identificativo
OTIVO DEL PAG	Immob.	num, raleazione/	anno di		
Sezione cod. tribut	o codice ente raw. variati acc	saldo Immob. mese rif.	riferimento detrazi	one Importi a debito versati	Importi a credito compensati
				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
				• 11 • 1	
				• 11	
				• 1 , 1	
		- N		, 11	
				• 11 • • • • • • • • • • • • • • • • •	
				• 11 • 1	
				, 1.1	• 1 1
				• 1 1	
				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
				9 1 9 1,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
		SALD	XO LE	EURO	
STREMI DEL VER	SAMENTO PA COURTANT	FINA	LE	EURO	500,00
STREMI DEL VER	SAMENTO (DA COMPILARE A	FINA	GENTE DELLA RISCOSSIOI	EURO	500,00

Diocesi di Milano – Avvocatura – Le novità nella tassazione degli immobili: IRES e IMU – 5 giugno 2012

Descrizione	Codice Tributo
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - comune	3912
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale comune	3913
IMU - imposta municipale propria per i terreni - comune	3914
IMU - imposta municipale propria per i terreni - stato	3915
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili comune	3916
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - stato	3917
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati comune	3918
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - stato	3919

Diocesi di Milano – Avvocatura – Le novità nella tassazione degli immobili: IRES e IMU – 5 giugno 2012

## **AGEVOLAZIONI**

#### L'imponibile è ridotto al 50% per i fabbricati:

- dichiarati **inagibili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale si trovano in queste condizioni.
  - L'inagibilità deve essere accertata dall'ufficio tecnico del comune con perizia a carico del proprietario o con dichiarazione sostitutiva. I comuni possono disciplinare per via regolamentare le caratteristica di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
- di **interesse storico artistico** di cui alla'articolo 10 del D.Lgs. 42/2004 (invece del più agevolato trattamento valido ai fini ICI)
  - Prudenza nell'applicazione dell'agevolazione, che si riferisce al vincolo "diretto": vincolo esplicito o almeno un'autorizzazione ad effettuare i lavori

# **ESENZIONI**

# D.Lgs. 504/1992

lCl a) b) c) d) e) f) g) h) a)
b)
c)
d)
e)
f)
h)

## **ESENZIONI**

- **b)** i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- d) edifici di culto e pertinenze;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina individuati da specifico decreto
- i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87 [ora 73], comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, estinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

#### **ESENZIONI**

#### ATTENZIONE AL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 7:

«2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte»

Lo stesso immobile può essere esente solo per una parte dell'anno

«1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria» (art. 10, D.Lgs. 504/92)

#### Problema della dichiarazione

### **ESENZIONI**

# NESSUNA NOVITÀ PER GLI IMMOBILI UTILIZZATI PER ATTIVITÀ ISTUTUZIONALI:

- d) edifici di culto e pertinenze
- i) immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente [allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché] delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222

### **ESENZIONI**

#### **EDIFICI DI CULTO E PERTINENZE**

Tutti gli immobili parrocchiali:

abitazione dei sacerdoti, abitazioni delle suore che lavorano nella pastorale parrocchiale oratorio, sale riunioni, ufficio parrocchiale, aule catechesi...

utilizzati direttamente per attività *pastorali* (che non siano attività commerciali)

# IMMOBILI UTILIZZATI PER LE ATTIVITÀ DI RELIGIONE E CULTO

Tutti gli immobili degli altri enti ecclesiastici utilizzati per attività di religione e culto:

case religiose, monasteri, seminari, episcopi, uffici di curia, seminari...

## **ESENZIONI???**

- scuole
- ospedali e case di cura
- case di riposo
- case per ferie
- case di accoglienza
- mense e ricoveri per i poveri

#### **ESENZIONI???**

i) gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222



cosa vuol dire svolgere le attività «con modalità non commerciali»?

# **ESENZIONI???**

Testo originario	Modifica D.L. 203/2005	Modifica D.L. 1/2011
1. gli immobili devono essere utilizzati da enti non commerciali e devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente indicate (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di religione o culto)	1. gli immobili devono essere utilizzati da enti non commerciali e devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente indicate (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di religione o culto)	1. gli immobili devono essere utilizzati da enti non commerciali e devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente indicate (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di religione o culto)
2. nessuna prescrizione circa le modalità di svolgimento dell'attività	2. l'esenzione si applica a condizione che le attività non abbiano esclusivamente natura commerciale	2. l'esenzione si applica a condizione che le attività siano svolte con modalità non commerciale

## **ESENZIONI???**

# INTERPRETAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL REQUISITO DELLA "MODALITÀ NON COMMERCIALE"

Illustrazione dell'emendamento alla Commissione Industria del Senato (27.2.2012)

- ⇒ attività svolta da *ente non lucrativo*
- ⇒ con *modalità* non lucrativa
- ⇒ fuori dal "normale" mercato

«La procedura di infrazione avviata in sede europea può essere infatti ragionevolmente superata se gli enti non commerciali sono individuati attraverso un doppio criterio, soggettivo ed oggettivo: il primo, la natura e il fine non lucrativo perseguito dagli stessi enti; il secondo, lo svolgimento da parte dell'ente di attività al di fuori del regime della libera concorrenza di mercato».

## **ESENZIONI**???

«Per il caso specifico delle **scuole**, è necessario precisare che non è propriamente corretto chiedersi se le scuole, in quanto tali, siano esenti o meno dall'imposta municipale propria, bensì è più corretto domandarsi quali scuole possano essere esenti e quali, viceversa, siano soggette alla disciplina comune.

La risposta chiara ed inequivoca è la seguente: sono esenti le scuole che svolgono la propria attività secondo modalità concretamente ed effettivamente non commerciali.

Fermo restando che la definizione dettagliata degli aspetti più particolari è demandata ad un successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, appare del tutto ragionevole considerare strettamente necessari i seguenti parametri:»

## **ESENZIONI???**

- 1) L'attività paritaria rispetto a quella statale è valutata positivamente se il servizio effettivamente prestato è **assimilabile a quello pubblico**, sotto il profilo dei programmi di studio e della rilevanza sociale, dell'accoglienza di alunni con disabilità, dell'applicazione della contrattazione collettiva del personale docente e non docente;
- 2) Il servizio sia aperto a tutti i cittadini alle stesse condizioni, nonché la modalità di eventuale selezione all'ingresso ovvero di successiva esclusione, correlata al rendimento scolastico, siano articolate secondo norme non discriminatorie:
- 3) L'organizzazione dell'ente anche con specifico riferimento ai contributi chiesti alle famiglie, alla pubblicità del bilancio, alle caratteristiche delle strutture sia tale da preservare senza alcun dubbio la finalità non lucrativa ed eventuali avanzi non rappresentino profitto, ma sostegno direttamente correlato ed esclusivamente destinato alla gestione dell'attività didattica».

## **ESENZIONI???**

Esempio svolgimento con "modalità non commerciali" dell'attività didattica

- ⇒ scuola paritaria
- principio della non discriminazione
- ⇒ avanzi di gestione reinvestiti nell'attività

## **ESENZIONI???**

#### **INOLTRE:**

rinvio a decreto che dovrà declinare la modalità non commerciale per ogni attività.

«Fermo restando che la definizione dettagliata degli aspetti più particolari è demandata ad un successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, appare del tutto ragionevole considerare strettamente necessari i seguenti parametri:

[quelli visti prima]

Non si tratta, però, di circoscrivere la chiarificazione individuata dal Governo ad uno specifico settore, quale quello scolastico.

Al contrario, l'iniziativa serve a consolidare una giurisprudenza ed una prassi che già da tempo hanno affermato che "non rileva l'attività indicata nello statuto dell'ente, ma l'attività effettivamente svolta negli immobili", nonché "la sussistenza del requisito oggettivo – che in base ai principi generali è onere del contribuente dimostrare – non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un'attività commerciale»

## **ESENZIONI???**

#### Cosa ci si può ragionevolmente attendere?

- la nuova norma impone "modalità non commerciali" in sostituzione di quella che richiedeva "modalità non esclusivamente commerciali": l'ambito di esenzione è evidentemente meno ampio
- i principi espressi dal Presidente del Consiglio sono analoghi a quelli riportati nella Circolare 2/DF/2009 per illustrare il significato dello svolgimento delle attività con modalità "non esclusivamente commerciali"
- le modalità richieste per l'attività didattica utilizzata come esempio dal Presidente del Consiglio sono quelle che anche la Circolare ha individuato

le modalità richieste per il futuro potrebbero essere molto simili a quelle richieste dalla Circolare e, di certo, non più favorevoli



In attesa del Decreto attenersi <u>almeno</u> a quanto richiesto dalla Circolare 2/DF/2009

# **ESENZIONE ICI:** la circolare 2/DF/2012

### Attività assistenziali

#### **Definizione**

Attività riconducibili ai servizi sociali

#### Modalità di esercizio

- attività convenzionate
- attività non convenzionate

## Attività sanitarie

#### **Definizione**

Attività che assicurano i livelli essenziali di assistenza

#### Modalità di esercizio

attività accreditate o contrattualizzate

## Attività didattiche

## **Definizione**

Attività rientranti nell'istruzione

## Modalità di esercizio

- attività paritaria
- non discriminazione
- avanzi di gestione reinvestiti nell'attività

## Attività ricettive

### **Definizione**

Ricettività complementare (non alberghiera)

## Modalità di esercizio

#### Ricettività turistica

- accessibilità limitata
- discontinuità nell'apertura
- prezzi più bassi della media di mercato

Es.: casa per ferie

### Ricettività sociale

- soluzioni abitative temporanee
- soluzioni abitative per particolari categorie
- prezzi più bassi della media di mercato

**Es.:** centri di accoglienza, comunità-alloggio, pensionati

## Attività culturali

### **Definizione**

Attività rientranti nelle competenze del Ministero beni culturali

## Modalità di esercizio

## Attività cinematografica

- sale della comunità
- proiezione film di interesse culturale, d'essai, d'archivio, ecc.

#### Attività teatrale

solo compagnie non professionali

## Attività museali

con esclusione di book shop e caffetterie

## Attività ricreative

#### **Definizione**

Attività residuali tra le assistenziali e le culturali (es. circoli ricreativi)

#### Modalità di esercizio

- attività non commerciali
- attività non svolte da terzi

## **Attività sportive**

#### **Definizione**

Sport dilettantistico riconosciuto dal Coni e enti di promozione

#### Modalità di esercizio

- attività sportive organizzate dalle associazioni sportive
- no gestione di impianti sportivi

## Attività di religione e culto

### **Definizione**

Art. 16, lett. a), legge 222/1985:

attività "dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana."

## Modalità di esercizio

- nessuna indicazione

## **NON SERVIVA!**

## **ESENZIONI???**

D'altra parte ritenere che il significato di "non commerciale" debba essere desunto dall'ordinamento tributario che identifica commerciali lo svolgimento di attività con:

- corrispettivi (siano essi rette o contributi pubblici)
- struttura organizzata

## è del tutto illogico e irrazionale

#### Infatti:

- una parte delle attività possono essere svolte solo con organizzazione e corrispettivo (es. attività sanitarie e didattiche)
- altre sono commerciali per presunzione di legge (es. attività ricettive)
- il legislatore se avesse voluto avrebbe potuto/dovuto eliminare queste attività e lasciare solo quelle che possono essere svolte in modo "non commerciale" (assistenziali, ricreative, sportive, culturali)

## **ESENZIONI???**

## **COSA FARE?**

Se il decreto non viene emanato prima della scadenza del versamento dell'acconto (18 giugno):

- applicare rigorosamente la circolare 2/2009
- se il decreto disporrà diversamente prima del saldo (16 dicembre), regolarizzare in quella occasione con il ravvedimento operoso

## **ESENZIONI**

#### L'UTILIZZO DIRETTO

#### **TESTO NORMATIVO**

«... immobili *utilizzati*...»

#### **INTERPRETAZIONE:**

- giurisprudenza (cassazione e corte costituzionale)
- prassi amministrativa (circolare 2/2009)
- ⇒ utilizzo e possesso in capo allo stesso soggetto

#### **REGOLAMENTO COMUNALE:**

quello ICI non vale più, deve esserne approvato un altro

Possibile sollecitare posizione "morbida" del comune

#### esenzione riconosciuta se

- utilizzatore e possessore entrambi ENC
- con finalità "contigue"
- concessione a titolo gratuito

Diocesi di Milano – Avvocatura – Le novità nella tassazione degli immobili: IRES e IMU – 5 giugno 2012

## **ESENZIONI**

#### L'UTILIZZO PROMISCUO

Mentre fino allo scorso anno per avere l'esenzione era indispensabile che gli immobili fossero **utilizzati interamente** per svolgere una o più delle attività agevolata, ora la legge consente che l'esenzione si applichi, solo per la parte esente, anche nel caso di immobili **utilizzati promiscuamente** per attività esenti e per attività non esenti (D.L. 1/2012, art. 91-bis, cc. 2 e 3)

#### Sono previsti due casi:

- se gli immobili utilizzati promiscuamente sono frazionabili in autonome unità immobiliari, l'esenzione si conserva solo se si procede al frazionamento
- se il frazionamento non è tecnicamente possibile, l'esenzione si applica in proporzionale proporzione all'utilizzo agevolato e sarà necessaria una specifica dichiarazione

## **ESENZIONI**

#### L'UTILIZZO PROMISCUO

Entro il 25 maggio (60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 1/2012) avrebbe dovuto essere emanato un decreto per stabilire gli elementi rilevanti per calcolare la proporzione e le modalità per la dichiarazione.

Non è noto se sarà presa in considerazione:

- solo la promiscuità riferita agli spazi
- anche quella riferita ai tempi

La norma entra in vigore nel 2013.

# **DICHIARAZIONE/I**

## MODELLI E DISCIPLINA ASSENTI

- Deve essere approvato il modello e devono essere disciplinati i casi in cui la dichiarazione "normale" deve essere presentata
- Deve essere approvato il modello e gli elementi da dichiarare nel caso di immobili promiscui
- Per gli immobili utilizzati per le attività socialmente rilevanti potrebbe essere previsto qualche obbligo dichiarativo per dimostrare la modalità non commerciale di svolgimento dell'attività

## **NUOVO REGIME BENI SOGGETTI A TUTELA**

## **IRES**

BASE IMPONIBILE 2012	BASE IMPONIBILE 2013
rendita catastale costruita applicando la minore delle tariffe previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale si trova il fabbricato applicabile a:  - uso diretto - comodato - locazione	<ul> <li>in caso di uso diretto o comodato rendita catastale propria ridotta del 50%</li> <li>in caso di locazione 65% del canone o, se maggiore, rendita catastale propria ridotta del 50%</li> </ul>

### **ATTENZIONE**

gli acconti devono essere calcolati applicando le nuove norme